

REGOLAMENTO UNITARIO

**in materia di Delegazioni di Pagamento mediante
trattenute operate sullo stipendio dei dipendenti a
favore degli istituti esercenti il credito e delle società di
assicurazione.**

INDICE

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 3 - Quadro normativo

Art. 4 - Beneficiari e condizioni per fruire della delegazione convenzionale

Art. 5 - Limiti della delegazione convenzionale

Art. 6 - Convenzioni

Art. 7 - Oneri a carico degli istituti delegatari

Art. 8 - Istanze di delegazione convenzionale

Art. 9 - Modalità di versamento

Art.10 - Aspetti fiscali e indicazioni finali

Art. 1**Premessa**

Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 e successive integrazioni, che attribuiscono ad ARES Sardegna funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (ASSR). In particolare, gli articoli 3 e 8 della citata legge definiscono il ruolo di ARES nella gestione unificata e razionalizzata di funzioni comuni, tra cui la gestione delle competenze economiche del personale.

Il Regolamento si conforma inoltre alle normative nazionali in materia di delegazioni di pagamento in particolare:

- all'art. 1269 del Codice Civile;
- al D.P.R. n. 180/1950 e del D.P.R. n. 895/1950, relativi alla cessione e delegazione dello stipendio del pubblico impiego.
- alle circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (RGS).

Con questo Regolamento, nel rispetto del principio di uniformità organizzativa, si intende disciplinare in modo armonizzato e trasparente le modalità di gestione delle delegazioni volontarie richieste dai dipendenti per:

- **contratti di finanziamento** (es. prestiti personali);
- **polizze assicurative** (es. coperture vita, infortuni).

Esso rappresenta uno strumento di semplificazione e coordinamento amministrativo a garanzia della corretta esecuzione delle trattenute e della tutela del personale, nonché della trasparenza verso i soggetti terzi delegatari.

Art.2**Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e gestione delle delegazioni di pagamento volontarie richieste dal personale dipendente delle Aziende Sanitarie Regionali della Sardegna. In particolare, riguarda le delegazioni relative a:

- **prestiti e finanziamenti** concessi da istituti di credito;
- **polizze assicurative** sottoscritte con compagnie autorizzate.

Il Regolamento si applica esclusivamente alle Aziende Sanitarie Regionali della Sardegna che aderiscono al sistema unitario gestito da ARES Sardegna, la quale opera per conto delle stesse nella gestione delle trattenute dello stipendio.

Art. 3**Quadro normativo**

La delegazione di pagamento è regolata da:

- gli **articoli 1269 e seguenti del Codice Civile**, che definiscono la delegazione come l'ordine con cui un soggetto (delegante) incarica un altro soggetto (delegato) di pagare un terzo (delegatario);

- il **D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180**, che disciplina i limiti, la durata e le condizioni per la cessione e la delegazione degli stipendi nel settore pubblico.

In particolare gli art. 1269 c.c. e seguenti regolano il rapporto giuridico tra delegante (amministrato - dipendente), delegato (amministrazione di appartenenza Ares/ Asl) e delegatario (istituti di credito/ compagnie di assicurazione).

In sintesi, secondo lo schema delineato dall'articolo 1269 c.c., la delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario).

Il secondo comma dell'articolo 1269 c.c. precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto o necessario, bensì volontario e discrezionale.

Il successivo articolo 1270 c.c. statuisce, poi, che il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento.

Il D.P.R. n.180/1950 regola i limiti quantitativi e di durata (non inferiore a 12 mesi e non superiore a 120 mesi), entro il periodo lavorativo.

L'istituto della "delegazione di pagamento convenzionale" è regolamentato in maniera dettagliata con le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 e n. 3/RGS del 15 gennaio 2017, che hanno l'obiettivo di rendere più snello il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazioni di pagamento fornendo delle istruzioni dettagliate per assolvere gli obblighi di pagamento assunti a seguito della stipula di un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi attinenti alla persona umana o di un contratto di finanziamento. In particolare la circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 riorganizza le istruzioni precedentemente fornite in unico documento e prevede la stipula della convenzione. La delega, infatti, deve essere espressamente accettata solo attraverso la stipula di apposita Convenzione tra l'Amministrazione di appartenenza del richiedente ed il soggetto erogante. È proprio tale fattispecie, qualificata come delegazione convenzionale, l'oggetto specifico di tale regolamento.

Si segnala inoltre che, ai sensi delle più recenti modifiche introdotte dal D.lgs. n. 10/2023 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, tali disposizioni devono essere interpretate in conformità ai nuovi parametri di trasparenza e tracciabilità delle operazioni finanziarie, come previsto dall'articolo 3-bis del medesimo decreto.

Art. 4	Beneficiari e condizioni per fruire della delegazione convenzionale
---------------	--

Possono accedere alla delegazione convenzionale, tutti i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La delegazione convenzionale di pagamento può essere concessa esclusivamente per contratti di **finanziamento e polizze assicurative**.

Nel caso delle assicurazione, il contratto deve essere finalizzato a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi afferenti sostanzialmente alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta, danni all'abitazione principale, o anche, a costituire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria.

Pertanto, devono ritenersi escluse polizze di altra natura, come le assicurazioni sulla responsabilità civile per gli autoveicoli, contro l'incendio o il furto, ecc.

In tutti i casi, il contratto deve essere stipulato con uno dei soggetti previsti dall'art. 15 del **D.P.R. n. 180/1950**, ovvero:



- istituti di credito o di previdenza costituiti tra dipendenti pubblici (es. casse mutue, fondi di assistenza);
- società di assicurazione autorizzate;
- istituti o società di credito, **escluse le società di persone**.

Inoltre, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi e di converso, per i contratti di finanziamento la durata massima è di dieci anni.

Sempre in relazione ai contratti di finanziamento, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento - fermo restando il termine massimo di dieci anni - non può eccedere il rimanente periodo di lavoro.

Ulteriore presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra la Amministrazione e gli istituti/ società interessati, nella quale, tra i vari aspetti, sarà in particolare specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente alla indicazione delle modalità di versamento ed ai conseguenziali obblighi.

Art. 5	Limiti della delegazione convenzionale
---------------	---

Per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale, si evidenzia:

- la quota totale delegabile non può superare un decimo dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (artt.5 e 65 del D.P.R. n.180/1950) salvo casi straordinari che l'Amministrazione è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali. Comunque, non potrà in nessun caso superare i limiti previsti dal successivo comma;
- In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme trattenute non può superare il 40% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale;
- In presenza di una cessione e di un piccolo prestito contratto anche con istituto previdenziale non può essere contratto un ulteriore prestito mediante delegazione convenzionale.
- In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.
- In caso di subentro di pignoramenti (ex art. 68-69-70 T.U. 180/1950) la quota delegata verrà ridotta per rientrare nel 50% dello stipendio o sospesa nei casi dovesse superare il 50%.

Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui ai punti precedenti si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio e di incentivazione, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

L'Azienda non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.

Art. 6**Convenzioni**

L'attivazione della **delegazione di pagamento** è subordinata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione (delegato) e l'istituto/società erogatore (delegatario) previa verifica, prima della sottoscrizione, dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo all'istituto/società ed il rispetto di una serie di clausole ed elementi.

A tal fine si precisa che, ai sensi del secondo comma dell'art 1269 del codice civile, la stipula della convenzione non costituisce obbligo per l'Amministrazione, ma è una sua facoltà discrezionale.

Gli istituti/società interessati indicati nell'art. 15 del D.P.R. n.180/1950, per poter operare devono stipulare apposita convenzione conforme agli schemi allegati al presente regolamento:

Allegato A - Convenzione per contratti di finanziamento, Allegato B – Convenzione per polizze assicurative. In mancanza della dovuta sottoscrizione non saranno autorizzate pratiche di delegazione di pagamento.

Alla richiesta di stipula di convenzione dovranno essere allegati:

1. copia dell'atto costitutivo;
2. copia statuto;
3. copia iscrizione elenco intermediari finanziari;
4. copia certificato attribuzione partita iva;
5. copia documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante;

L'amministrazione, verificata la documentazione, procederà alla stipula della convenzione utilizzando i modelli digitali previsti ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 241/90.

Le convenzioni hanno durata quinquennale con esclusione di tacito rinnovo. Ciascuna delle parti può recedere liberamente dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta tramite PEC, da inviare con almeno 60 giorni di preavviso.

Sono ammessi a stipulare la convenzione solo:

- gli istituti e le società esercenti il credito (escluse le società di persone) regolarmente iscritti ai rispettivi albi degli intermediari finanziari istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla legge 108/96;
- le società di assicurazioni legalmente autorizzate.

Art. 7**Oneri a carico degli istituti delegatari**

L'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento, rappresenta un vantaggio reciproco per i dipendenti e per gli istituti delegatari, garantendo regolarità nei pagamenti e semplificazione amministrativa. Tuttavia, è del tutto evidente che tale istituto rappresenta, un onere amministrativo per l'amministrazione che, deve essere ristorata, in considerazione dell'inevitabile e conseguenziale impiego di risorse umane e strumentali. Infatti l'Amministrazione, per adempiere agli impegni assunti con gli istituti finanziari, previa stipula delle convenzioni, deve farsi carico di: verificare i requisiti della delega, della certificazione stipendiale, della emissione dell'atto di benestare, dell'inserimento della trattenuta sul sistema informatico aziendale, della gestione corrispondenza con gli Istituti, dell'invio delle comunicazioni mensili riepilogative e della segnalazione tempestiva in caso di cessazioni o trasformazioni del rapporto di lavoro. Tali attività vengono assicurate dalle strutture Sc. Amministrazione del Personale e Sc. Bilancio.

Pertanto, i soggetti convenzionabili, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Azienda, si obbligano a corrispondere all'Amministrazione Ares un contributo per fruire del servizio, nella misura determinata, sulla base della circolare del Ministero del tesoro n.1 del 17.01.2011, in modo differenziato per le due diverse tipologie di delegazione convenzionale:

a) per i contratti di finanziamento € 18,00 (euro diciotto/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra singola delega attiva;

b) per i contratti di assicurazione € 9,00 (euro nove/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra singola delega attiva;

L'aggiornamento degli oneri amministrativi potrà essere applicato anche alle delegazioni già attive, salvo recesso da parte dell'istituto delegatario.

La trattenuta degli oneri amministrativi avverrà direttamente tramite riduzione proporzionale della quota versata dall'Amministrazione all'Istituto delegatario, in sede di versamento mensile.

Inoltre, ciascun Istituto si impegna a garantire condizioni economiche favorevoli ai dipendenti assicurando che:

- T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)
- T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale)
- I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi)

siano sempre inferiori al "**tasso soglia**" **anti - usura**, stabilito trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108), relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto sopra prescritto, comporta la risoluzione unilaterale della convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 8	Istanze di delegazione convenzionale
---------------	---

Le istanze di delegazione di pagamento devono essere presentate dagli Istituti delegatari all' Ares Sardegna, tramite invio all'indirizzo Pec istituzionale, oppure direttamente al protocollo generale dell'Azienda (gli indirizzi di posta elettronica verranno indicati in apposita sezione informativa)

L'amministrazione, in primo luogo, verifica l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con l'istituto delegatario.

Segnatamente per le delegazioni concernenti un contratto di finanziamento, vanno accertati, oltre all'aspetto formale costituito essenzialmente dalla completezza e correttezza dei dati indicati, il rispetto dei seguenti elementi:

- il tasso annuo effettivo globale (TAEG) praticato dall'istituto finanziario deve essere inferiore al tasso soglia anti – usura, come previsto dalla Legge n.108/1996.
- la quota delegata non può superare il decimo dello stipendio;
- il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento e pignoramenti non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà dello stipendio;
- la durata massima del piano di rimborso non deve superare 120 mesi e deve rientrare nel residuo rapporto di lavoro

Per le polizze assicurative, ferma restando la necessità del rispetto della convenzione sottostante, devono essere verificati:

- l'oggetto del contratto che, deve riguardare la tutela della persona, dei rischi professionali ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria;
- il rispetto dei limiti quantitativi previsti dal DPR n.180/1950.

Esperiti i controlli di rito, per perfezionare la liquidazione del finanziamento, l'ufficio competente restituisce al delegatario una copia della delegazione di pagamento (c.d. "**atto di benessere**"), debitamente firmata per accettazione e conferma dal Direttore del servizio Amministrazione del personale o suo delegato.

L'Ufficio preposto al pagamento degli stipendi, provvede all'applicazione della trattenuta indicata sulle competenze mensili del dipendente, allo scomputo automatico degli oneri amministrativi dalle somme da versare all'Istituto, secondo le modalità previste nella delegazione e nella convenzione.

Per i contratti di finanziamento, la trattenuta decorre dal mese successivo alla notifica del contratto. Ogni mese, l'ufficio, trasmette alla Sc Bilancio, l'elenco aggiornato delle delegazioni in corso e quelle di nuova attivazione, per i previsti versamenti delle quote a favore degli istituti interessati, con accredito sul conto corrente indicato formalmente dagli stessi.

Gli istituti delegatari, riceveranno mensilmente un prospetto riepilogativo comprensivo dei nominativi con trattenuta attiva, dell'importo trattenuto e degli oneri amministrativi applicati.

Art. 9	Modalità di versamento
---------------	-------------------------------

La quantificazione degli oneri amministrativi, viene effettuata dal Settore Economico (S.C Amministrazione del Personale), previa individuazione della quota degli stessi, sulle somme trattenute mensilmente al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto delegatario.

Il Servizio Bilancio, provvede ad imputare gli oneri amministrativi alle pertinenti voci di entrata del bilancio Ares, opportunamente differenziati per gli oneri derivanti da contratti di finanziamento e per quelli scaturenti da contratti di assicurazione, ovvero, in alternativa, con un versamento unico, distinguendo, ovviamente gli importi afferenti alle due tipologie di contratto.

Art. 10	Aspetti fiscali e indicazioni finali
----------------	---

In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si evidenzia che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n.180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art.6 del D.P.R. n.131/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt.39 e 57, comma7, del D.P.R. n.131/1986).

Giova ricordare che l'esistenza della convenzione è presupposto per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta, inevitabilmente, per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni di pagamento.